



COMUNE DI OLIENA
(Provincia di Nuoro)

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI,
PATROCINIO E
ALTRI BENEFICI ECONOMICI.**

Delibera C.C. n° 23 del 2 luglio 2021

Modificato con la deliberazione del C. C. N. 39 DEL 29/12/2023

ART. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina la concessione, da parte del Comune di Oliena (NU), nei limiti delle proprie disponibilità economico-finanziarie e nel rispetto delle disposizioni vigenti di legge, Statuto e Regolamenti, di contributi, sovvenzioni, agevolazioni e vantaggi economici comunque denominati ad associazioni, pro loco, altri soggetti privati non aventi scopo di lucro ed istituzioni scolastiche, in esecuzione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4, della Costituzione e nel rispetto dei principi di cui all'art. 12 della Legge n. 241/1990 nonché in coerenza con le finalità statutarie, nell'obiettivo di promuovere le attività sportive, culturali, ricreative, aggregative, sociali, solidaristiche, volontaristiche, ambientali, di promozione del territorio e del turismo, in quanto considerate mezzo per la crescita sociale e culturale della collettività e per il suo benessere.

ART. 2 - Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:

- **Sovvenzioni:** l'Amministrazione comunale si fa carico interamente dell'onere derivante da una attività svolta ovvero di un'iniziativa organizzata da altri soggetti che si iscrive comunque negli indirizzi programmatici dell'ente.
- **Contributi ordinari:** somme di denaro erogate a sostegno di attività esercitate dal soggetto richiedente sulla base della programmazione annuale del PEG;
- **Contributi straordinari:** somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio comunale, e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo;
- **Patrocini:** sostegno ad un'iniziativa in funzione di un'adesione simbolica dell'Amministrazione alla stessa, secondo le modalità previste dall'art. 14 del presente regolamento;
- **Altri benefici economici:** prestazioni gratuite di servizi, fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale; possibilità di utilizzare il personale dipendente;
- **Collaborazioni:** realizzazione di un'iniziativa insieme ad altri soggetti quali enti del terzo settore, enti pubblici o privati in qualità di co-promotore

- **Settore competente:** competente alla gestione dei procedimenti e dei processi relativi a un determinato ambito di intervento e al quale il PEG ha assegnato i relativi capitoli di spesa.

Articolo 3 – Settori di intervento

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento anche nel rispetto dei principi di pari opportunità:

- promozione e sviluppo di comunità, iniziative di solidarietà sociale;
- formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale e giovani;
- cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici;
- attività sportive e ricreative del tempo libero;
- tutela e valorizzazione delle tradizioni locali e degli eventi popolari;
- tutela dell'ambiente;
- turismo;
- sviluppo economico;
- protezione civile e tutela del territorio;
- attività umanitarie e di sostegno alla pace, di informazione alla cittadinanza, prevenzione e salute.

2. I provvedimenti di concessione di contributi e di altri benefici economici di cui al presente regolamento possono riguardare esclusivamente attività che si svolgono nel territorio del Comune di Oliena ovvero risultino di competenza dello stesso Comune o che comunque comportino benefici e vantaggi per la comunità dal Comune stesso amministrata, salvo casi in cui per l'elevato contenuto sociale ed umanitario delle attività suddette ovvero, a fronte di calamità naturali ed eventi simili, l'Amministrazione civica ritenga opportuno disporre l'effettuazione di interventi economici allo scopo. Inoltre comportano assunzione di responsabilità in capo ai beneficiari circa il corretto utilizzo delle risorse erogate.

Articolo 4 – Soggetti beneficiari

1. Salvo quanto diversamente previsto nel presente regolamento, possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici:

- a) pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;
 - b) enti/organizzazioni del Terzo Settore, come normativamente definiti, che abbiano sede legale o sede operativa nel territorio comunale;
 - c) associazioni e fondazioni, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, e che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento;
 - d) associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, e che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento;
2. Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici o di organizzazioni sindacali

Articolo 5 – Concessione di sovvenzioni.

1. I soggetti di cui all'art. 4 che intendano richiedere all'Amministrazione Comunale l'erogazione di una **sovvenzione** a sostegno di singoli progetti, eventi, iniziative o manifestazioni o per particolari necessità, non compresi nei programmi ordinari e rientranti nelle attività di cui al precedente art. 3, devono presentare apposita domanda indirizzata al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'evento.
2. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere predisposte secondo gli appositi moduli presenti sul sito internet dell'Ente o rilasciati dai competenti Uffici e devono essere corredate della seguente documentazione:
- copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto del soggetto richiedente, se non già depositato presso il Comune;
 - copia del codice fiscale e/o partita IVA;
 - programma dettagliato dell'iniziativa o manifestazione proposta (per sovvenzioni e contributi straordinari)
 - preventivo di spesa (per sovvenzioni e contributi straordinari)
 - piano di finanziamento con indicazione delle entrate distinte per enti, entrate proprie, sponsorizzazioni (per sovvenzioni e contributi straordinari)
 - eventuale dichiarazione ai fini delle ritenute imposte sui redditi;

- indicazione del nominativo della persona abilitata alla riscossione, ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento (Codice IBAN).

L'Ufficio competente, oltre alla sopra indicata documentazione, può richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini istruttori della domanda.

3. La Giunta Comunale adotta apposito atto di indirizzo per l'erogazione di **sovvenzioni** successivamente all'approvazione del Bilancio di previsione ed in presenza di idoneo stanziamento, demandando ai responsabili di servizio competenti i successivi adempimenti procedurali.

4. Le **sovvenzioni** sono liquidate nell'entità stabilita dalla deliberazione di concessione, dietro presentazione all'Ufficio competente della seguente documentazione a firma del legale rappresentante del beneficiario:

- relazione che attesti il regolare svolgimento delle iniziative ammesse al contributo;
- rendicontazione economica dell'iniziativa o dell'attività oggetto della sovvenzione;
- attestazione dell'avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa (quietanza);
- bilancio consuntivo dell'iniziativa con indicazione dell'ammontare delle erogazioni e/o sponsorizzazioni da parte di Enti pubblici o privati;

5. In caso di necessità ed urgenza debitamente motivate e documentate, tali da compromettere la positiva realizzazione dell'attività o dell'iniziativa, può essere erogata una somma a titolo di acconto nei limiti delle disponibilità di bilancio, su indirizzo della Giunta.

Articolo 6 – Concessione di contributi ordinari

1. La Giunta Comunale, con l'approvazione del PEG finanziario relativo all'esercizio in corso e alle sue successive modifiche, stabilisce la somma da destinare alla concessione di contributi.

2. Gli uffici comunali competenti nei vari settori di intervento adottano e pubblicano un bando per la concessione di contributi ordinari. Resta salva la facoltà dell'amministrazione di dare corso alla pubblicazione di ulteriori bandi in relazione a specifici settori di intervento o all'incremento dei fondi stanziati nel bilancio.

3. Nel bando devono essere indicati:

- l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;
- l'ammontare della somma a disposizione per il contributo;

- i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
- le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
- la natura del contributo, ovvero se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o anche in altri benefici economici, ai sensi dell'articolo 11;
- i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo;
- le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione.

Il bando deve essere pubblicato nell'albo pretorio on line e deve essere adeguatamente pubblicizzato e diffuso anche attraverso il sito del Comune.

La domanda deve contenere, tra l'altro, la denominazione del richiedente, l'indicazione della forma giuridica e della sede. Nella domanda bisogna inoltre indicare la o le tipologia/e di contributo richiesto, specificando, laddove esso consista in una erogazione diversa dalla corresponsione di denaro, quale è la erogazione richiesta (ad es.: disponibilità bene comunale, agevolazione su tributi ecc...). Alla domanda occorre altresì allegare una breve relazione riportante il programma delle attività, il numero degli iscritti ed ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della valutazione, anche tenuto conto degli elementi valutativi di cui al successivo art. 7 ed all'art. 8 relativamente ai contributi straordinari.

Occorre, inoltre, allegare l'atto costitutivo od ogni altra documentazione utile da cui emerga che nell'oggetto sociale è ricompreso lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 3 (tale comprova non è richiesta se la domanda proviene da un'istituzione scolastica), nonché da cui emerga l'assenza dello scopo di lucro.

4. I contributi ordinari vengono concessi dal/dalla Responsabile della struttura competente, con propria determinazione.

5. Il provvedimento di cui al comma precedente deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione e alla relativa quantificazione, o al diniego del contributo.

6. Il/La Responsabile della struttura competente, con il provvedimento di cui al comma 5, può concedere un contributo di importo minore rispetto alla richiesta presentata, tenuto conto della programmazione delle attività o in relazione alle risorse a disposizione.

Articolo 7 – Concessione di contributi straordinari

1. I contributi straordinari sono quelli concessi per iniziative / manifestazioni specifiche e la loro concessione prescinde dalla pubblicazione di un avviso e, conseguentemente, la relativa domanda / concessione può essere fatta in qualunque momento.
2. Essi possono essere concessi – nei limiti dello stanziamento annuale o dell'eventuale successivo incremento – su domanda dell'interessato o anche su iniziativa dello stesso Ente, previa valutazione della rilevante valenza della manifestazione/iniziativa.
3. Possono beneficiare dei contributi straordinari i soggetti di cui al precedente art. 2, a condizione che la loro attività ricada in almeno uno degli ambiti di cui all'art. 3.
4. Nel caso la richiesta venga presentata dal soggetto interessato deve contenere:
 - l'indicazione di luoghi, date, orari e durata dell'iniziativa, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
 - una dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che si intendono perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine del Comune;
 - il tipo di contributo o altro beneficio economico richiesto;
 - il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.
5. La Giunta Comunale decide in ordine alla concessione del contributo tenuto conto della rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta; della capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine, in tutte le sue manifestazioni, dell'originalità e della novità dell'iniziativa proposta; della sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti da altri soggetti pubblici; gratuità o meno dell'iniziativa.

Articolo 8 – Erogazione dei contributi

1. L'erogazione dei contributi avverrà, con apposito provvedimento amministrativo, mediante un acconto (50% del totale concesso) ed un saldo (restante 50%).
2. L'erogazione dell'acconto avverrà su istanza del soggetto interessato, anche prima dello svolgimento delle attività / iniziative.
3. In taluni casi (come ad esempio la concessione di spazi e beni di proprietà comunale), l'adozione del provvedimento amministrativo di concessione del beneficio sarà altresì seguita dalla stipula di una convenzione tra le parti.

4. Per l'erogazione del saldo i soggetti beneficiari, entro 90 giorni dalla data di svolgimento dell'evento o della manifestazione ammessa a contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare alla struttura competente:

- relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
- rendicontazione economica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo;
- copia delle fatture e dei documenti di spesa intestate al beneficiario, o ai beneficiari;
- attestazione dell'avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa (quietanza);

5. La mancata produzione della relazione finale, oltre ad impedire l'erogazione del saldo, determinerà la revoca dell'intero contributo, con conseguente obbligo di restituzione dell'eventuale acconto già percepito e l'impossibilità di ottenere contributi ordinari per l'anno successivo.

6. Nel caso in cui l'attività programmata per la quale è stato concesso un contributo sia stata svolta in misura parziale o differente, è consentito, anziché dichiarare la decadenza, procedere alla riduzione del contributo concesso in relazione all'attività svolta.

7. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 9 – Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le sovvenzioni e i contributi esclusivamente per le attività e le iniziative per cui sono stati concessi.

2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione dei benefici da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: *“con il contributo del Comune di Oliena”*.

3. Nel caso di modifiche parziali del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per i quali siano stati concessi una sovvenzione o un contributo, il beneficiario assume l'obbligo di comunicazione immediata al Comune.

Articolo 10 – Patrocinio

- 1 Il patrocinio è concesso dal Sindaco con provvedimento motivato.
- 2 A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare una domanda alla struttura competente per il settore di intervento per il quale è richiesto il patrocinio, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. La domanda deve indicare il tipo di iniziativa e le sue finalità, il programma, tempi, luoghi e modalità di svolgimento.
- 3 La concessione del patrocinio non deve comportare l'assunzione di alcun onere economico da parte del Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di canoni e tariffe, nei limiti e con le modalità stabilite dai regolamenti di settore.
- 4 Tutto il materiale pubblicitario relativo all'iniziativa deve recare la seguente dicitura: *“con il patrocinio del Comune di Oliena”*.
- 5 La concessione del patrocinio può causare danno all'immagine dell'Ente nel caso di fatti riprovevoli. A tal fine, nell'atto di concessione del patrocinio, occorre specificare che l'Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il patrocinio e di procedere a richiesta risarcitoria a tutela dell'immagine.

Articolo 11 – Concessione di altri benefici economici

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli altri benefici economici sono considerati contributi, ordinari o straordinari, dell'importo corrispondente al valore economico del beneficio concesso.
2. Il beneficiario è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita o distruzione del bene.
3. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il beneficio esclusivamente per l'uso e le finalità previste.
4. Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.
5. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

Art. 12 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non previsto dal vigente Regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia.